

Indice

Art. 1 - Istituzione della Commissione	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Funzioni	3
Art. 5 - Composizione	4
Art. 6 - Funzionamento della Commissione	4
Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari	5
Art. 8 - Disposizioni finali	5

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Bibbona la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.

- 2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
- 3. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 2 – Finalità

- 1. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3 e 51 della Costituzione.
- 2. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:
 - politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
 - politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
 - politiche integrate per cultura di genere;
 - politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.

Art. 3 – Definizioni

- **1.** ai fini di questo regolamento si intende:
 - a. per cultura di genere: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali:
 - b. per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
 - c. per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
 - d. per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un genere.

Art. 4 – Funzioni

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione ha il compito di:
 - verificare in modo continuativo e sistematico lo stato di attuazione dello Statuto e delle leggi statali e regionali riferite alla parità di genere, promuovendo e sollecitando le opportune modifiche, nonché vigilare sulla effettiva applicazione delle leggi stesse, operando concretamente, con pareri, proposte e consulenze per la rimozione di forme di discriminazione;
 - esprimere pareri al Consiglio, alla Giunta su proposte di provvedimenti amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la parità di genere e le sue diverse forme di partecipazione nella società civile;

- procedere allo studio sulla politica dei tempi formulando proposte al consiglio per la determinazione degli indirizzi generali sul coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei servizi pubblici;
- promuovere progetti ed interventi tesi ad incrementare la parità di genere nell'accesso al lavoro e nella valorizzazione professionale agli occupati, adottare e sostenere l'adozione di azioni positive, verificandone quindi l'esecuzione;
- adottare iniziative per la diffusione di informazioni e per lo svolgimento di indagini conoscitive sulla parità di genere degli occupati anche in lavori stagionali e precari, nonché effettuare ricerche atte ad individuare forme di discriminazione dirette o indirette;
- svolgere azione di collegamento e di coordinamento con gli altri organismi provinciali e regionali che operano nel campo della pari opportunità o che perseguono fini analoghi;
- effettuare proposte per un riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi istituzionali e nei diversi organismi rappresentativi.

Art. 5 – Composizione

- 1. La commissione per le pari opportunità è composta da un numero variabile da n. 5 a n. 20 componenti di età non inferiore agli anni 16, che abbiano fatto richiesta di partecipazione a seguito di pubblicazione di avviso. Nel caso di richieste superiori a n. 20 entrano a far parte della commissione i primi 20 candidati, secondo l'ordine di presentazione delle domande fatta salva comunque, e sussistendone le condizioni, la rappresentanza delle diverse categorie sociali (lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati). Sono componenti di diritto della commissione le consigliere comunali in carica e le assessori in carica, elette o nominate.
- 2. La Sindaca/il Sindaco pubblica un avviso per invitare a presentare le candidature di cui al comma precedente, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
- 3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae.
- **4.** La commissione viene formata con deliberazione della Giunta Comunale che prende atto delle domande pervenute e se di numero superiore a 20, sceglie i componenti secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande. Dura in carica per lo stesso periodo di mandato della Giunta che la nomina.
- 5. Eventuali sostituzioni nel corso del mandato saranno attinte dalla graduatoria.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione

- 1. La commissione nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge nel proprio ambito, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto la/il Presidente e la/il Vice Presidente.
- 2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
- 3. La/il Vice Presidente coadiuva la/il Presidente e la sostituisce in caso di assenza
- **4.** La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti.
- **5.** La commissione è valida se: in prima convocazione sono presenti la maggioranza dei componenti la commissione e in seconda convocazione con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- **6.** La Commissione, di norma, svolge la propria attività organizzandosi in gruppi di lavoro ed a tal punto può avvalersi anche temporaneamente dell'apporto di esperti esterni.
- 7. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché responsabili di Area e funzionarie/i del Comune, amministratrici/tori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.
- **8.** La Commissione viene convocata dalla/dal Presidente a mezzo e-mail o altre indicazioni date da ciascuna persona componente.

- **9.** La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la sede e l'orario della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- **10.** La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
- **11.** Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di decadenza. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari

- 1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale di Bibbona.
- 2. Nel bilancio di previsione sarà destinata una quota per l'attività della Commissione. I relativi impegni di spesa sono assunti dalla/dal Responsabile competente su proposta della Commissione.
- **3.** Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

Art. 8 - Disposizioni finali

- 1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità, viene avviata entro 40 (quaranta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Contestualmente viene abrogato l'art. 33 del Regolamento di Partecipazione dell'Ente.